

Lo Statuto dell'Istituto di Filosofia dell'Università Ignatianum di Cracovia approvato con Delibera nr 8/2023/2024 del Senato dell'Università Ignatianum di Cracovia del 30 gennaio 2024.



Uniwersytet Ignatianum
w Krakowie

**STATUTO DELL'ISTITUTO DI FILOSOFIA
DELL' UNIVERSITÀ IGNATIANUM DI
CRACOVIA**

Sommario

Capitolo I - Introduzione	3
Capitolo II - Autorità dell'Istituto	5
Capitolo III - Struttura dell'Istituto	10
Capitolo IV - Operatori accademici	11
Capitolo V - Studenti e studi	14
Capitolo VI - Norme finali	16

Capitolo I - Introduzione

§ 1

1. L'Istituto di Filosofia (chiamato successivamente „Istituto”) è una specializzata istituzione scientifico-didattica, in possesso dello status di istituzione ecclesiastica (nel senso del diritto canonico), che funziona sulla base della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*. L'Istituto di Filosofia opera all'interno dell'Università Ignatianum di Cracovia (di seguito denominata "Ignatianum"), funzionante sulla base della Costituzione Apostolica *Ex corde Ecclesiae*.
2. L'Università Ignatianum di Cracovia è un ateneo gestito dalla Chiesa Cattolica, appartenente alla Provincia della Polonia Meridionale della Compagnia di Gesù.
3. Gli inizi dello studium filosofico nel centro gesuitico di Cracovia, si collega con il Seminarium Cracoviense Societatis Iesu sorto nell'anno 1867. Il centro didattico – scientifico di Cracovia della Compagnia di Gesù ricevette dalla Santa Sede la conferma dello status di ateneo ecclesiastico e la personalità giuridica canonica con gli scritti della Sacra Congregazione per i Seminari e le Università dell'8 settembre 1932 („Acta Romana Societatis Iesu”, vol. VII, pp. 62-64) e del 2 febbraio 1934 („Acta Romana Societatis Iesu”, vol. VII, pp. 606-633) e divenne Facoltà Filosofica ecclesiastica, che poteva dare il grado ecclesiastico di licenziato in filosofia. Con scritto del 25 febbraio 1973 (N. 924/71/12) la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica ha riconosciuto e confermato un nuovo statuto della Facoltà Filosofica insieme con il diritto di attribuire tutti i gradi accademici nell'ambito della filosofia. Dopo la pubblicazione, il 15 aprile 1979 da parte di Giovanni Paolo II della costituzione apostolica *Sapientia christiana* sulle università e le facoltà ecclesiastiche, è stato elaborato un nuovo statuto, che è stato approvato nel 1984 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, prima per un periodo di prova e definitivamente nell'anno 1990. La Facoltà Filosofica della Compagnia di Gesù di Cracovia ha ricevuto personalità giuridica nel senso del diritto polacco in forza della Legge del 17 maggio 1989 sul rapporto dello Stato con la Chiesa Cattolica nella Repubblica Popolare Polacca (testo unico: Dz.U. del 2013, posiz. 1169 con i cambiam.) e della Legge e dell'Accordo del 30 giugno 1989 tra il Governo della Repubblica Popolare Polacca e la Conferenza dell'Episcopato Polacco nella causa del regolamento dello status delle scuole superiori pontificie e del modo ed ambito di riconoscere da parte dello Stato i gradi e i titoli scientifici attribuiti da queste scuole

(M.P. Nr 22, pos. 174). La Congregazione dell'Educazione Cattolica il 7 giugno 1999 (Prot. N. 400/99) ha concesso a nome della Santa Sede alla Facoltà di Filosofia della Compagnia di Gesù di Cracovia il nuovo nome di: Scuola Superiore Filosofico-Pedagogica „Ignatianum” di Cracovia.

Il nuovo nome dell'ateneo e la sua personalità giuridica nella Repubblica Polacca sono stati confermati nell'Accordo tra il Governo della Repubblica Polacca e la Conferenza dell'Episcopato Polacco nella causa dello status giuridico delle scuole superiori fondate e gestite dalla Chiesa Cattolica, fra cui le università, le facoltà autonome e i seminari maggiori e nella causa del genere e dell'ambito di riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e dei titoli attribuiti da queste scuole superiori, firmata a Varsavia l'1 luglio 1999 (allegato per la proclamazione del Ministro degli Esteri del 29 luglio 1999 sulla realizzazione del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Polacca [Dz.U. del 1999, Nr. 63, pos. 727]). L'8 dicembre 2000 la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha eretto nella Scuola Superiore Filosofico-Pedagogica „Ignatianum” di Cracovia la Facoltà Pedagogica e ha approvato il nuovo statuto dell'ateneo, che successivamente è stato sostituito dallo statuto approvato con decreto della stessa Congregazione del 3 maggio 2010 (Prot. N. 1260/2010). Dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2023, la Scuola Superiore Filosofico- Pedagogica "Ignatianum" di Cracovia è stata chiamata: Akademia Ignatianum w Krakowie. Con decreto del Gran Cancelliere dell'Università del 12 luglio 2023 Akademia Ignatianum w Krakowie ha cambiato nome in Uniwersytet Ignatianum w Krakowie (L'Università Ignatianum di Cracovia) a partire dal 1° ottobre 2023.

4. Nel 2006 è stata fatta la riorganizzazione della Facoltà Filosofica sviluppatasi in nuove direzioni. Nell'ambito della Facoltà sono stato aperto l'Istituto di Filosofia, che ha assunto il ruolo di centro filosofico gesuita in Polonia, per la formazione dei chierici della Compagnia di Gesù e di persone laiche interessate alla filosofia.

§ 2

1. Il carattere, la struttura, il funzionamento dell'Istituto sono regolati in particolare: dal diritto statale nell'ambito stabilito dal Concordato del 28 luglio 1993 e dall'Accordo stipulato tra il governo della Repubblica Polacca e la Conferenza Episcopale Polacca dell'1 luglio 1999 a proposito dello status delle scuole superiori fondate e gestite dalla Chiesa Cattolica, dalla legge di educazione superiore, dal Codice di Diritto Canonico, dalla Costituzione Apostolica di papa Francesco *Veritatis gaudium* dell'8 dicembre 2017

con le Disposizioni Esecutive della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 27 dicembre 2017 e dallo Statuto dell'Università Ignatianum di Cracovia (chiamato successivamente „Statuto dell'Ignatianum”).

2. Nel caso si verificassero contraddizioni tra le norme del diritto canonico e il diritto statale, il primo posto va dato alle norme del diritto canonico.
3. Sede dell'Istituto è l'edificio dell'Università Ignatianum di Cracovia, in Cracovia, via Kopernika 26.

§ 3

1. Fanno parte dei fini fondamentali dell'Istituto di Filosofia in particolare:
 - a. lo studio in maniera metodica dei problemi filosofici e, sulla base dell'eredità filosofica, la ricerca della loro soluzione alla luce naturale dell'intelletto e la dimostrazione della loro coerenza con la visione cristiana del mondo, dell'uomo e di Dio, presentando nella luce appropriata la relazione tra la filosofia e la teologia;
 - b. l'insegnamento che, tenendo conto dell'eredità filosofica, sia aperto al contributo portato in passato e continuamente apportato dalle più recenti ricerche, con la sottolineatura, nello stesso tempo, della dimensione sapienziale e metafisica della filosofia;
 - c. la formazione e l'integrale sviluppo degli studenti, in modo che possano occuparsi dell'insegnamento e di altre attività intellettuali opportune ed anche siano in grado di promuovere la cultura cristiana e di mettersi in fruttuoso dialogo con le persone del loro tempo;
 - d. la conduzione di attività didattiche nel campo della filosofia per studenti e dottorandi di altri indirizzi di studi nell'Università Ignatianum di Cracovia, il cui programma preveda lezioni di discipline filosofiche.

Capitolo II - Autorità dell'Istituto

§ 4

1. Autorità dell'Istituto sono: Gran Cancelliere, Gran Vice Cancelliere, Rettore dell'Ignatianum, il Consiglio dell'Istituto di Filosofia, il Direttore dell'Istituto di Filosofia.

2. Organo Collegiale dell'Istituto è il Consiglio dell'Istituto di Filosofia.
3. L'Istituto è diretto dal Direttore dell'Istituto, che è, volta per volta, un membro della Compagnia di Gesù.

§ 5

1. Il Gran Cancelliere dell'Istituto di Filosofia è ogni volta il Superiore Generale della Compagnia di Gesù, che esercita la sua autorità sull'Istituto attraverso il Gran Vicecancelliere.
2. Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l'Istituto di Filosofia e allo stesso tempo l'Istituto presso la Santa Sede. Si preoccupa della sua conservazione e del suo sviluppo, e anima la sua comunione con la Chiesa particolare e universale.
3. I compiti del Gran Cancelliere sono:
 - a. curare il continuo sviluppo dell'Istituto di Filosofia; promuovere il suo lavoro scientifico e la sua identità ecclesiastica; assicurare che la dottrina cattolica sia pienamente custodita e che gli statuti e i regolamenti concessi dalla Santa Sede siano fedelmente osservati;
 - b. promuovere l'unità di tutti i membri della comunità accademica dell'Istituto;
 - c. di sottoporre al Dicastero per la Cultura e l'Educazione le persone da nominare o confermare come Direttore dell'Istituto, secondo l'articolo 18 della Costituzione *Veritatis Gaudium*, così come i docenti per i quali è richiesto un *nihil obstat*;
 - d. concedere o revocare ai docenti l'autorità di insegnare o la missione canonica, secondo le disposizioni della Costituzione;
 - e. rivolgere al Dicastero una richiesta di *nihil obstat* prima di concedere un dottorato onorario;
 - f. informare il Dicastero per la Cultura e l'Educazione sulle questioni più importanti e presentarle, ogni cinque anni, una relazione dettagliata sulla situazione accademica, morale ed economica dell'Istituto e un piano strategico, insieme al suo parere, secondo lo schema stabilito da tal Dicastero.

§ 6

1. Il Gran Vicecancelliere dell'Ignatianum è ogni volta il Superiore della Provincia Polacca Meridionale della Compagnia di Gesù.

2. Il Gran Vicecancelliere assiste il Gran Cancelliere nell'esercizio delle sue funzioni, come definito al § 5.
3. Il Gran Vicecancelliere:
 - a. chiedere al Gran Cancelliere di nominare i candidati per la posizione di professore e professore universitario;
 - b. accetta la professione di fede del direttore dell'Istituto;
 - c. curare gli affari materiali dell'Istituto;
 - d. nomina il Direttore dell'Istituto di Filosofia - dopo aver ottenuto per lui il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
 - e. licenzia il direttore dell'Istituto di Filosofia;
 - f. rappresenta l'Istituto davanti al Vescovo del luogo.

§ 7

1. Fanno parte del Consiglio dell'Istituto:
 - a. il Direttore dell'Istituto,
 - b. i sostituti del Direttore dell'Istituto,
 - c. i responsabili delle cattedre,
 - d. due rappresentanti scelti tra gli operatori assunti in mansione di ricerca o di ricerca-didattica,
 - e. un rappresentante scelto degli operatori assunti in mansione didattica,
 - f. un rappresentante scelto degli operatori dell'amministrazione,
 - g. due rappresentanti scelti degli studenti.

§ 8

1. Il Consiglio dell'Istituto si occupa di cause riguardanti lo studio, l'insegnamento e la formazione nell'Istituto. Vigila sullo sviluppo delle indagini scientifiche, controlla la realizzazione delle risoluzioni prese ed opera in favore dell'innalzamento delle qualificazioni scientifiche e professionali degli operatori.
2. Negli ambiti delle sue competenze il Consiglio dell'Istituto stabilisce la legge interna dell'Istituto, prende risoluzioni in cause scientifiche, esprime approvazione e opinioni nelle cause di sua competenza, dà valutazioni sull'attività dell'Istituto e del suo Direttore.
3. Il Direttore dell'Istituto presiede le sedute del Consiglio dell'Istituto.

4. Fa parte delle competenze del Consiglio dell'Istituto stabilire gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituto e curare il suo sviluppo, fra cui in particolare:
 - a. valutazione delle conclusioni riguardanti gli indirizzi e i livelli degli studi, degli studi post laurea o di altri generi di formazione,
 - b. esercitare la sorveglianza sulla giusta realizzazione della formazione e sull'appropriato livello del processo didattico nell'Istituto;
 - c. operare in favore dell'assicurazione di appropriate condizioni e delle direzioni dello sviluppo del quadro scientifico e didattico dell'Istituto ed anche la sua valutazione e la formulazione dei pareri sull'assunzione degli operatori didattici e scientifici dell'Istituto,
 - d. creare, unire, trasformare e liquidare le unità interne organizzative dell'Istituto,
 - e. assumere provvedimenti in cause derivanti da disposizioni particolari,
 - f. costituire commissioni e gruppi di lavoro secondo le necessità dell'Istituto,
 - g. promuovere l'Istituto negli ambienti nazionali ed esteri,
 - h. confermare la composizione dei Comitati Redazionali delle riviste scientifiche dell'Istituto insieme con i loro Redattori capi e i Consigli Scientifici.
5. La partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Istituto è obbligatorio per i suoi membri.
6. Il Consiglio dell'Istituto assume provvedimenti a maggioranza assoluta di voci alla presenza di almeno la metà del numero statutale dei membri.

§ 9

1. Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Grande Vicecancelliere fra due candidati appartenenti alla Compagnia di Gesù scelti dal Consiglio d'Istituto e in possesso almeno del grado scientifico di dottore e assunti dall'Ignatianum come luogo di base di lavoro dopo aver ottenuto il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
2. La nomina del Direttore dell'Istituto di Filosofia è soggetto alla conferma del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, secondo l' art.18 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*.
3. La cadenza del Direttore dell'Istituto è di 4 anni; inizia l'1 ottobre dell'anno della nomina e termina il 30 settembre dell'ultimo anno della cadenza, con riserva del comma 4.

4. Una stessa persona non può adempiere la funzione di Direttore dell'Istituto più a lungo di due cadenze quadriennali consecutive. Ne caso di persone nominate a Direttore dell'Istituto nel tratto della cadenza del predecessore, questa limitazione si riferisce alle due cadenze successive.

§ 10

1. Il mandato del Direttore si estingue in caso di:
 - a. revoca dell'approvazione da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
Il Direttore viene destituito dal Grande Vicecancelliere.
 - b. morte,
 - c. rinuncia accettata dal Grande Vicecancelliere.
2. In caso di vistosa infrazione di norme di legge o dello Statuto dell'Ignatianum il Rettore, dopo aver ottenuto il parere del Senato, può rivolgersi al Grande Vicecancelliere per revocare il Direttore.
3. Il Direttore può venire dimesso dal Grande Vicecancelliere su proposta del Rettore, dopo aver ottenuto l'opinione del Consiglio dell'Istituto. Fino alla nomina del nuovo Direttore, l'Istituto è retto da un Supplente del Direttore designato dal Rettore.
4. Se il Direttore cessa di adempiere la sua funzione prima del termine della cadenza, il Consiglio dell'Istituto intraprende la procedura della scelta dei candidati a Direttore per il tempo rimasto della cadenza secondo il § 7 del presente Statuto ed il Regolamento elettorale dell'Università Ignatianum di Cracovia.

§ 11

1. Il Direttore d'Istituto:
 - a. rappresenta l'Istituto davanti alle autorità dell'Ignatianum e all'esterno dell'Università,
 - b. presiede il Consigli dell'Istituto,
 - c. realizza le delibere del Consiglio d'Istituto,
 - d. assume le decisioni ed emette provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Istituto in cose che non fanno parte dell'ambito di azione degli altri organi,
 - e. elabora progetti di piani dei lavori di ricerca,
 - f. si occupa di operazioni finalizzate alla divulgazione del patrimonio scientifico dell'Istituto,

- g. è il superiore di tutti gli operatori assunti nell'ambito dell'Istituto,
- h. presenta al Rettore proposte sulle assunzioni, le promozioni, le ferie, le premiazioni, le medaglie e le distinzioni degli operatori dell'Istituto,
- i. esercita il controllo sulle attività delle unità organizzative dell'Istituto,
- j. elabora i piani particolareggiati delle lezioni fatte dall'Istituto,
- k. alla fine della sua cadenza presenta al Rettore la relazione dell'attività dell'Istituto e alla fine di ogni anno accademico al Consiglio dell'Istituto,
- l. aggiorna almeno una volta all'anno i dati della banca dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

§ 12

1. Il Direttore d'Istituto nel compimento della sua funzione è aiutato dai sostituti, che compiono i doveri da lui affidati a loro e lo sostituiscono al tempo della sua assenza.
2. Il Direttore d'Istituto negli ambiti delle competenze che gli spettano delimita l'ambito delle prerogative e dei doveri dei suoi sostituti e concede loro le deleghe.
3. I sostituti del Direttore sono nominati e revocati dal Rettore, su proposta del Direttore dell'Istituto.

Capitolo III - Struttura dell'Istituto

§ 13

1. Entro le cornici dell'Istituto, possono operare le cattedre, gli studi e le altre unità organizzative dell'Istituto (per es. i centri e i laboratori).
2. La maniera per creare, trasformare, liquidare le cattedre e le altre unità organizzative e le loro funzioni è definita dal *Regolamento per la designazione e il funzionamento degli istituti nell'Università Ignatianum di Cracovia*.
3. Il dirigente della cattedra è nominato dal Direttore dell'Istituto in conformità con il *Regolamento per la designazione e il funzionamento degli istituti nell'Università Ignatianum di Cracovia*.

Capitolo IV - Operatori accademici

§ 14

1. Operatori accademici dell'Istituto possono essere persone in possesso delle dovute qualificazioni, appartenenti alla Chiesa cattolica, di cui conservano la dottrina e che, inoltre, si fanno guidare nella vita dai principi della morale cristiana (cfr. *Veritatis gaudium*, art. 26).
2. Operatori accademici dell'Istituto, che insegnano discipline non riguardanti la fede e la morale, possono essere, anche, persone appartenenti ad un'altra Chiesa, in quanto rispettino il carattere ecclesiastico dell'Istituto e dichiarino rispetto per i valori cristiani.
3. Secondo la Costituzione *Veritatis Gaudium* (art. 20 delle *Disposizioni esecutive della Costituzione*), ai operatori accademici appartenenti ad altre Chiese e comunità ecclesiali, ammessi secondo le norme della competente autorità ecclesiastica, il permesso di insegnare è concesso dal Gran Cancelliere. Queste persone non possono, tuttavia, insegnare discipline dottrinali a livello di primo grado (cfr. art. 20 §2 delle *Disposizioni esecutive della Costituzione*).
4. Gli operatori accademici dell'Istituto devono distinguersi per onestà di vita, responsabilità e diligenza nell'adempimento dei loro doveri, per poter contribuire efficacemente al raggiungimento dei fini dell'Istituto.

§ 15

1. I principi per l'assunzione degli insegnanti accademici sono definiti dallo Statuto dell'Ignatianum, tenendo conto delle norme citate sotto.
2. Nell'Istituto, oltre agli altri insegnanti accademici, devono lavorare almeno sette docenti stabili nel senso canonico (Disposizioni Esecutive della Congregazione per l'Educazione Cattolica per una fedele realizzazione della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, Art. 67 § 1 delle *Disposizioni esecutive della Costituzione*).
3. Il numero e le competenze degli operatori dell'Istituto sono definiti anche dai requisiti del diritto polacco, dalle indagini scientifiche compiute nell'Istituto e pure dalle esigenze didattiche.
4. Secondo l'Art. 25 § 1 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, docente stabile può diventare un operatore dell'Istituto che:

- a. si distingua per un sapere profondo, per testimonianza di vita cristiana ed ecclesiastica e per senso di responsabilità;
 - b. possieda il dottorato corrispondente o un titolo equivalente o particolari meriti scientifici;
 - c. dimostri, sulla base di testimonianze credibili, soprattutto pubblicazioni, di essere in grado di condurre ricerche scientifiche;
 - d. dimostri di possedere capacità didattiche per insegnare;
 - e. abbia ricevuto il *nihil obstat* della Santa Sede.
5. Condizione per l'assunzione nella posizione di professore e di professore dell'ateneo è la previa acquisizione del *nihil obstat* della Santa Sede e la valutazione dei risultati accademici da parte di una commissione istituita dal Rettore. Le nomine vengono fatte dal Gran Cancelliere dell'Ignatianum.
 6. Gli altri docenti accademici devono ricevere il permesso per l'assunzione o il permesso di insegnare dal Grande Vicecancelliere dell'Ignatianum su proposta del Rettore.
 7. Gli operatori che insegnano discipline relative alla fede o alla morale, dopo aver fatto la professione di fede (cfr. can. 833, n. 7 del Codice di Diritto Canonico) al Rettore, devono ricevere, su sua richiesta, una missione canonica dal Gran Vicecancelliere.
 8. I sacerdoti della diocesi e i religiosi ad essi equiparati per legge, per diventare docenti nell'Istituto e rimanere in esso, devono avere il permesso del loro ordinario, gerarca o superiore.

§ 16

1. L'operatore accademico è soggetto a responsabilità disciplinare per comportamento che contravvenga alla dignità e ai doveri di docente accademico. Lo Statuto dell'Ignatianum e la Legge definiscono i principi e il modo del provvedimento disciplinare.
2. L'operatore accademico ecclesiastico dell'Istituto di Filosofia è soggetto ad un particolare tipo di responsabilità disciplinare in caso di un insegnamento in disaccordo con il Magistero della Chiesa o in seguito a un serio errore nel campo della fede o della morale cristiana.
3. Viene avviato un procedimento disciplinare anche tutte le volte in cui esista probabilità di compimento da parte dell'operatore di reato canonico di cui si parla nei libri VI del *Codice di Diritto Canonico* o di altre leggi penali della Chiesa Cattolica e lo si conduce sulla base delle norme del diritto canonico.

4. In casi molto seri e improvvisi, tenendo conto del bene degli studenti e dei fedeli, il Rettore, dopo essersi consultato con il Grande Vicecancelliere può, indipendentemente dal procedimento in corso, sospendere dal compimento dei doveri professionali il docente accademico, fino al compimento del normale andamento del processo.

§ 17

1. Nel caso di denuncia di compimento da parte di un operatore accademico di una colpa di cui al § 14 punto 2, il Direttore dell'Istituto conduce con lui un dialogo chiarificatore. Se il dialogo non avesse rimosso la fondatezza della denuncia, il Rettore affida la causa ad una commissione formata di almeno tre operatori accademici dell'Istituto in possesso del grado scientifico di dottore abilitato, nominata dal Consiglio dell'Istituto di Filosofia.
2. In caso di conferma, da parte della commissione, della fondatezza dell'accusa fatta al docente accademico, il presidente della commissione passa la causa al Grande Vicecancelliere, al quale spetta la sua risoluzione.
3. Il Grande Vicecancelliere può prendere la decisione di ritirare o sospendere la missione canonica o il consenso all'insegnamento all'operatore accademico dell'Istituto.

§ 18

1. Lo scioglimento o l'estinzione del rapporto di lavoro con i docenti accademici si verifica nei casi definiti dalla legge e dallo Statuto dell'Ignatianum.
2. Il rapporto di lavoro può venire sciolto senza disdetta in conseguenza del ritiro da parte del Grande Vicecancelliere della missione canonica o del consenso all'insegnamento.

§ 19

1. Il Consiglio dell'Istituto può chiedere al Senato dell'Ignatianum il conferimento del titolo di dottore *honoris causa*. Il dottorato *honoris causa* può essere conferito per meriti straordinari per la scienza o la cultura, ottenuti nell'ambito dello sviluppo o della promozione della filosofia.
2. Il titolo di dottore *honoris causa* viene dato dal Senato dell'Ignatianum, con l'accordo del Gran Cancelliere, che precede il conseguimento del *nihil obstat* della Santa Sede.

3. Le condizioni particolareggiate dell'attribuzione del titolo di dottore *honoris causa* e del modo del procedimento sono definite dal regolamento approvato dal Senato dell'Ignatianum.

Capitolo V - Studenti e studi

§ 20

1. Studenti dell'Istituto di Filosofia possono essere persone che:
 - a. rispondono alle condizioni del diritto polacco per affrontare gli studi superiori,
 - b. rispettano il carattere ecclesiastico dell'Istituto,
 - c. si fanno guidare dai principi della morale cristiana, cosa confermata dall'attestato rispondente all'art. 31 della Costituzione apostolica di papa Francesco *Veritatis gaudium* dell'8 dicembre 2017 e dall'art. 26 § 1 delle Disposizioni esecutive della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 27 dicembre 2017,
 - d. rispondono alle condizioni definite nelle norme vigenti, compresi i regolamenti dell'Ignatianum.
2. In particolare gli studi nell'Istituto di Filosofia possono essere fatti da profughi ed esuli e da persone in situazioni analoghe, compresi quelli a cui mancassero della documentazione abitualmente richiesta, di cui si parla Art. 32 § 3 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*. I principi dell'ammissione sono regolati da norme distinte dell'Ignatianum.
3. Per essere accettati come studenti, gli studenti di cui al punto 2 devono parlare polacco almeno a livello B2 e raggiungere i risultati di apprendimento sufficienti per studiare all'Ignatianum.
4. La conoscenza della lingua polacca è confermata da un certificato di competenza in polacco come lingua straniera o sulla base di un test condotto da Ignatianum. Per i candidati agli studi che non hanno almeno un livello B2 di conoscenza della lingua polacca, l'Ignatianum organizza un corso intensivo di lingua polacca gratuito che si conclude con un esame che conferma la conoscenza della lingua polacca.
5. Se un candidato a un corso di laurea non è in grado di presentare documenti che gli permettano di essere incluso nella graduatoria di assunzione, può, in casi giustificati, essere ammesso per decisione del Rettore.

6. I candidati al titolo di licenziato professionale (grado canonico del baccalaureato) nell'ambito della filosofia e al titolo professionale di maestro (grado canonico di licenziato scientifico) nell'ambito della filosofia devono rispondere alle esigenze stabilite dal diritto ecclesiastico.
7. Lo status giuridico degli studenti dell'Istituto di Filosofia è regolato dalle norme del diritto comune, della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, dello Statuto dell'Ignatianum e delle disposizioni del presente Statuto.
8. Gli studenti dell'Ignatianum sono soggetti alla responsabilità disciplinare per comportamenti che contravvengano ai doveri o alla dignità di studente secondo lo Statuto dell'Ignatianum.

§ 21

1. Il modo della formazione al livello del dottorato, corrispondente agli studi del terzo ciclo secondo le norme della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, viene realizzato nella Scuola dei Dottorandi dell'Ignatianum, che funziona secondo lo Statuto dell'Ignatianum e con norme distinte.
2. Il grado canonico di Dottore in Filosofia viene conferito in conformità alle disposizioni della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, degli Statuti dell'Ignatianum e dei regolamenti separati.

§ 22

1. Gli studi nell'Istituto di Filosofia sono condotti nelle direzioni degli studi che sono avviate dopo aver ottenuto il consenso del Senato dell'Ignatianum e del Grande Vicecancelliere dell'Ignatianum e la conferma da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
2. Nell'Istituto sono condotti studi di I e di II grado (primo e secondo ciclo):
 - a. gli studi di I grado (primo ciclo) durano 6 semestri e terminano con il titolo professionale di licenziato corrispondente al canonico (ecclesiastico) grado di baccalaureato;
 - b. gli studi di II grado (secondo ciclo) durano 4 semestri e terminano con il titolo professionale di maestro equivalente al grado canonico (ecclesiastico) di licenziato scientifico;

- c. i titoli citati in a) e b) sono attribuiti secondo il modo definito nel *Regolamento degli studi e nei Principi per la concessione del diploma agli studenti dell'Università Ignatianum di Cracovia*.
3. I progetti dei programmi degli studi per il primo e il secondo ciclo sono elaborati (o fatti elaborare) dal Consiglio d'Istituto sulla base dei documenti della Santa Sede che regolano i programmi di studio per le istituzioni ecclesistiche, fra cui in modo particolare la Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*.
 4. I progetti dei programmi degli studi sono soggetti all'approvazione da parte del Senato dell'Ignatianum in conformità con lo Statuto dell'Ignatianum.
 5. L'Istituto può condurre la formazione in altre forme, fra l'altro: studi postlaurea, corsi, seminari, scuole estive, i cui programmi siano conformi ai fini delle operazioni dell'Istituto e dell'Ignatianum. I principi dell'organizzazione e la conferma degli alti tipi di formazione sono regolati da delibere del Consiglio d'Istituto di Filosofia. Queste delibere devono essere conformi con lo Statuto dell'Ignatianum.
 6. Alcune delle classi offerte dall'Istituto possono essere svolte in forma di istruzione a distanza. Le classi di questo tipo devono essere organizzate e approvate secondo le indicazioni dell'attuale "*Istruzione per l'applicazione della modalità, dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche*" emessa dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica o del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

§ 23

1. Gli operatori e gli studenti dell'Istituto di Filosofia fanno uso della Biblioteca dell'Università dell'Ignatianum di Cracovia.
2. L'Istituto di Filosofia beneficia della base materiale e dei servizi amministrativi dell'Università Ignatianum di Cracovia.
3. Gli Statuti entrano in vigore dopo l'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Capitolo VI - Norme finali

§ 24

1. Tutti i cambiamenti nello Statuto dell'Istituto di Filosofia sono soggetti a conferma da parte del Senato dell'Ignatianum e del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

2. Nelle cause non regolate nel presente Statuto si applicano rispettivamente le norme della legge generalmente vigente, del diritto canonico, i regolamenti della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e le norme dello Statuto dell'Ignatianum.
3. Lo Statuto va in vita dopo la conferma da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.